

Pubblicato il 14/07/2020

N. 04544/2020REG.PROV.COLL.

N. 08055/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8055 del 2019, proposto dal Comune di Sulmona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti

della Snam Rete Gas S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

della Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Stefania Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Cerulli Irelli in Roma, via Dora 1;

della Provincia de L'Aquila, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

dell'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund of Nature - Wwf Italia Onlus, e di Legambiente Nazionale Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

dei Comuni di Anversa degli Abruzzi, Corfinio, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza e Raiano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;

per la riforma ovvero l'annullamento

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione III, 17 giugno 2019 n.7774, che ha respinto il ricorso n.2722/2018 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l'annullamento:

(ricorso principale)

a) della nota 10 gennaio 2018 prot. n. 490 Dipartimento per il coordinamento amministrativo – DICA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di trasmissione della deliberazione 22 dicembre 2017, con la quale il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 3, seconda parte, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha deliberato di far proseguire il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata "centrale di compressione gas di Sulmona" proposta dalla società Snam Rete Gas S.p.a. come parte del metanodotto Sulmona – Foligno di 169,2 Km, compreso nella "rete adriatica" dei gasdotti e inserito nella rete nazionale dei gasdotti come da decreto del Ministero delle attività produttive del 30 giugno 2004;

(motivi aggiunti)

b) del decreto 7 marzo 2018, conosciuto in data imprecisata, con il quale il del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche: 1) ha approvato il progetto definitivo della centrale di compressione suddetta; 2) ha autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'opera; 3) ne ha dichiarato la pubblica utilità; 4) ne ha riconosciuto la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; 5) ha fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.a. di adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto ambientale del 7 marzo 2011, nei pareri espressi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, nonché derivanti dai nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi e dettate dalle amministrazioni competenti;

e in ogni caso di ogni atto presupposto ovvero consequenziale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Alfonso Celotto, Dania Aniceti su delega dichiarata di Stefania Valeri, e Federico Novelli su delega di Fabio Todarello e l'avvocato dello Stato Ruggero Di Martino, che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 4 d.l. 28/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Si controverte dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, intesi a far realizzare un centrale di compressione gas a Sulmona.

1.1 Una centrale di compressione gas è in generale un'infrastruttura che serve ad aumentare la pressione entro le tubature del gas naturale, nel caso del nostro Paese proveniente in massima parte da giacimenti che si trovano all'estero, e fornirgli in questo modo la necessaria spinta per percorrere la rete nazionale dei metanodotti e arrivare agli utilizzatori, ovvero alle famiglie e alle industrie.

1.2 La centrale per cui è processo dovrebbe essere realizzata in Abruzzo, in Comune di Sulmona, in località Case Pente, come parte del metanodotto Sulmona – Foligno di 169,2 Km, metanodotto che a sua volta è parte della c.d. “Rete adriatica”. La Rete adriatica in questione, in origine prevista appunto lungo la costa adriatica, ma successivamente spostata nell’entroterra, nella zona degli Appennini, è poi composta da cinque lotti funzionali - corrispondenti ai metanodotti Massafra – Biccari di 194,7 Km; Biccari – Campochiaro di 70,6 Km; Campochiaro – Sulmona di 94,0 Km; Sulmona – Foligno di 169,2 Km; Foligno – Sestino di 113,8 Km; Sestino –Minerbio di 142,6 Km- e deve servire, in sintesi, a trasportare in tutta Italia, come alternativa alla già esistente Rete tirrenica, che si sviluppa sulla costa corrispondente, il gas naturale importato attraverso metanodotti transnazionali, in particolare dalla Libia attraverso il “punto di entrata” di Gela, e dall’Algeria attraverso il “punto di entrata” di Mazara del Vallo. I lotti indicati e in particolare quello per cui è causa sono poi inseriti nella Rete nazionale dei gasdotti come da D.M. dell’allora Ministero delle attività produttive 30 giugno 2004.

1.3 Titolare dell’opera in questione e del progetto relativo è la controinteressata, com’è noto la società che nel nostro Paese gestisce la rete nazionale di tutti i gasdotti, la quale, come si evidenzia per migliore comprensione, ha proceduto a realizzarla presentando distinte istanze, corrispondenti ai vari lotti, per ottenere per ciascuno la necessaria valutazione di impatto ambientale- VIA e le autorizzazioni ad essa conseguenti. È processo appunto per le vicende del lotto sopraindicato e più specificamente per la realizzazione della singola opera costituita dalla centrale (fatti storici non contestati; si vedano la motivazione della sentenza impugnata ai §§ 1 e 2; il D.M. 30 giugno 2004 è poi il doc. 4 in I grado ricorrente appellante).

2. Le fasi di procedimento rilevanti, a loro volta non contestate come fatti storici, si possono riassumere così come segue (in proposito si vedano la motivazione della sentenza impugnata ai §§ da 2 a 7 e 11, fatti storici appunto non contestati, nonché i documenti di volta in volta citati).

2.1 La vicenda ha inizio il giorno 31 gennaio 2005, allorquando la controinteressata ha presentato all’allora Ministero dell’ambiente la domanda per ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale, ovvero la valutazione di impatto ambientale – VIA favorevole, relativa sia al tratto di metanodotto Sulmona – Foligno di cui si è detto, sia alla centrale di compressione di Sulmona.

2.2 Su questa domanda, con atto 7 ottobre 2010 n.535, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - CT VIA presso il Ministero dell’ambiente, ha espresso parere favorevole con 46 prescrizioni, ritenendo in sintesi adeguate le soluzioni tecniche proposte e soffermandosi in particolare sulla necessità dell’opera per collegare e rendere funzionali i settori nord e sud della Rete adriatica, pur dando atto che il sito prescelto si trova in zona ad alta pericolosità sismica.

2.3 Sulla stessa domanda, ha espresso parere favorevole con atto 24 novembre 2010 n.35527, condizionato al rispetto di tutte le prescrizioni imposte, anche il Ministero dei beni e delle attività culturali – MIBACT.

2.4 Di conseguenza, richiamati i predetti pareri della CT VIA e del MIBACT, il Ministero dell’ambiente, di concerto con il MIBACT stesso, ha rilasciato la VIA con il decreto 7 marzo 2011 n.70.

2.5 Sulla base della VIA, ha ripreso corso il procedimento attivato il giorno 22 dicembre 2005 dalla controinteressata per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale – AIA relativamente alla sola centrale di compressione di Sulmona presso la Regione Abruzzo, che il giorno 31 agosto 2011 lo ha avviato (doc. 17 in I grado ricorrente appellante, diniego 22 marzo 2013 di cui oltre).

2.6 Nelle more, la Regione Abruzzo ha approvato la l.r. 19 giugno 2012 n.28, nella quale ha stabilito per quanto qui interessa all'art. 3: *"Dopo l'art. 1 della L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) è inserito il seguente: "Art. 1 bis (Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale)*

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 1 nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell'intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52 quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come integrato dal d. lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1 (comma 1). Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6, dell'art. 52 quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (comma 2). La Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007 (comma 3)". In altre parole, la legge regionale non consente di realizzare opere come la centrale per cui è causa, ove esse siano localizzate in aree sismiche di prima categoria.

2.7 In tal caso, la Regione non dà la propria intesa allo Stato, e l'interessato a realizzare comunque l'opera deve promuovere la procedura di cui al citato art. 52 quinquies comma 6 del T.U. 327/2001, dettato appunto in materia di *"infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali"*, per cui *"In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"*.

2.8 Sulla base della citata l.r. 28/2012, la Regione Abruzzo ha quindi negato il rilascio dell'AIA per la centrale in questione con provvedimento 22 marzo 2013 n.235 (doc. 17 in I grado ricorrente appellante cit.).

2.9 A questo punto, la controinteressata, per portare avanti l'opera, non aveva altra scelta che avvalersi appunto della citata procedura di cui all'art. 52 quinquies del T.U. 327/2001. Per far ciò, ha anzitutto fatto la scelta consentita dall'art. 57 bis dello stesso T.U. che stabilisce: *"(Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche) Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse."*

2.10 Fatta la scelta, la controinteressata ha quindi presentato al Ministero dello sviluppo economico – MISE due distinte istanze ai sensi dell'art. 52 quinquies del T.U., l'una

relativa al tratto di metanodotto in quanto tale - le vicende relative sono estranee a questo processo- e l'altra relativa alla centrale di compressione per cui è causa.

2.11 Sull'istanza relativa alla centrale, che qui interessa, il MISE, con provvedimento 10 febbraio 2015 prot. n. 2711 ha adottato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi a tal fine convocata, attestandone l'esito negativo per il dissenso espresso dalla Regione Abruzzo.

2.12 Contestualmente, sempre il MISE, trattandosi di dissenso di una regione su materia di competenza concorrente, ha attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo - DICA la procedura per superare il dissenso stesso prevista dall'art. 14 *quater*, comma 3 ultima parte, della l. 7 agosto 1990 n.241 nel testo allora vigente, che prevedeva a sua volta la convocazione di un'apposita conferenza di servizi. Per chiarezza, si riporta il testo della norma, sostanzialmente equivalente all'attuale art. 14 *quinquies* della stessa legge: *“Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.”*

2.13 Nel caso di specie, l'intesa non è stata effettivamente raggiunta, anche se nel corso delle riunioni si sono esplorate soluzioni alternative, in particolare la delocalizzazione della centrale nel territorio del Comune di Castiglione a Casauria, sito risultato però tecnicamente non idoneo, e la sostituzione con motori elettrici dell'alimentazione a gas prevista per il macchinario, soluzione respinta dalla Regione. Di conseguenza, il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione 22 dicembre 2017 di cui in epigrafe, ha stabilito “in considerazione della rilevanza energetica dell'opera ai fini della diversificazione delle fonti e delle rotte dell'approvvigionamento energetico, nonché in considerazione dell'interesse comunitario e della strategicità dell'infrastruttura in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, di superare il dissenso emerso in conferenza di servizi, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata centrale di compressione gas di Sulmona nel rispetto delle prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nel procedimento” (doc. 1 in I grado controinteressata appellata, delibera).

2.14 Contro questa deliberazione, il Comune ha proposto il ricorso principale.

2.15 Di seguito, il MISE, con il decreto 7 marzo 2018 di cui in epigrafe ha autorizzato l'opera ai sensi del citato art. 52 *quinquies* d.P.R. n. 327/2001. In particolare, il MISE – dopo aver affermato l'importanza strategica dell'opera, consistente nella “realizzazione di un impianto di compressione del gas della potenza di circa 33 MW e di quattro condotte

della lunghezza complessiva di 1.880 metri e diametro DN 1200, da realizzare sul territorio del Comune di Sulmona”, volta ad “assicurare la copertura del fabbisogno energetico del Paese ...”; “aumentare la sicurezza ed affidabilità del sistema di trasporto del gas”; “assicurare l’aumento delle prestazioni del campo di stoccaggio di gas in sotterraneo Fiume Trieste ...”, ha disposto di approvare “il progetto definitivo dell’opera denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente”, ne ha autorizzato “la costruzione e l’esercizio”, ne ha dichiarato “la pubblica utilità ... per la durata di cinque anni, riconoscendone ...l’urgenza e l’indifferibilità (art. 3). Il MISE ha inoltre riconosciuto la conformità dell’opera “agli strumenti urbanistici vigenti” (art. 4), ha precisato che il decreto citato “esplica gli effetti di cui all’articolo 52-*quinquies*, comma 2 del Testo unico e costituisce quindi ... autorizzazione unica ...” (art. 8), e che “la presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati” (art. 9). Infine, nell’allegato 1 al decreto il MISE ha riportato le principali prescrizioni da rispettare per la costruzione e l’esercizio della centrale (doc. 1 in I grado ricorrente appellante a motivi aggiunti).

2.16 Contro quest’ultimo provvedimento, il Comune ha proposto motivi aggiunti.

3. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto sia il ricorso principale, sia i motivi aggiunti, ritenendo in sintesi estrema i provvedimenti legittimamente emanati.

4. Contro questa sentenza, il Comune ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, di riproposizione dei corrispondenti motivi di I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti:

- con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 52 *quinquies* comma 2 penultimo periodo del T.U. 327/2001, per cui “*Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale*”, là dove, come è incontestato, il procedimento stesso è durato circa nove anni (appello, p. 12 decimo rigo). Preliminarmente, contesta il capo della sentenza impugnata, che ha ritenuto il motivo tardivamente proposto, atteso che esso è formulato a p. 20 del ricorso principale e riproposto come censura di illegittimità derivata a p. 19 dei motivi aggiunti. Sostiene poi, diversamente dal Giudice di I grado, che il termine andrebbe inteso come perentorio e previsto a pena di decadenza, e nel caso in cui si ritenga di interpretare la norma in modo diverso chiede che ne sia sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione quanto agli artt. 3 e 97 Cost.;

- con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 5 comma 1 lettera b) del d. lgs. 152/2006; a suo avviso infatti la VIA sarebbe illegittima, e da qualificare come provvedimento sostanzialmente negativo, in ragione delle 46 prescrizioni che essa contiene, le quali demanderebbero alla fase esecutiva la soluzione delle criticità individuate;

- con il terzo motivo, deduce violazione del principio di precauzione di cui all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – TFUE. A suo avviso, infatti, il progetto sarebbe inadeguato rispetto alle caratteristiche del territorio interessato, dato che si tratta di una zona sismica, ove in più dimora una fauna protetta; sempre ad avviso del ricorrente appellante, inoltre, non sarebbe sufficiente a dimostrare il rispetto del principio la “mera elencazione delle fasi procedurali” che il TAR si sarebbe limitato a svolgere (appello, p. 28 quinto rigo).

5. Hanno resistito le amministrazioni statali, con atto 4 novembre 2019, la controinteressata, pure con atto 4 novembre 2019, ed hanno chiesto che l'appello sia respinto.

6. La Regione, con atto 29 maggio 2020, ha chiesto invece che esso sia accolto.

7. Con atto 15 giugno 2020, i Comuni di Anversa degli Abruzzi, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna e Raiano sono intervenuti per l'accoglimento dell'appello.

8. Con memorie 15 giugno 2020 per il Comune e 16 giugno 2020 sia per la Regione che per la controinteressata, e con repliche 19 giugno 2020 per la controinteressata e 22 giugno 2020 per il Comune, le parti hanno insistito sulle rispettive asserite ragioni. In particolare, nella memoria 16 giugno 2020, la controinteressata ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di appello secondo e terzo in quanto a suo avviso generici (p.15); ha ricordato che la Commissione europea, in risposta ad un quesito specifico (doc. 36 controinteressata, risposta) ha ritenuto rispettate le prescrizioni di VIA per il progetto in questione (p.21) ed ha comunque eccepito l'inammissibilità della produzione di documenti operata in appello dalla Regione (p.22).

9. Con atti rispettivamente 23 giugno, 29 giugno e 1 luglio 2020, sono intervenuti per l'accoglimento dell'appello anche il Comune di Prezza, il WWF e il Comune di Corfinio.

10. All'udienza del 2 luglio 2020, la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.

11. L'appello è infondato nel merito e va respinto, per le ragioni di seguito precisate, che rendono superfluo esaminare le eccezioni procedurali.

12. È infondato il primo motivo di appello, centrato sul presunto carattere perentorio del termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 52 *quinquies* comma 2 penultimo periodo del T.U. 327/2001.

12.1 In tal senso è anzitutto il principio pacifico, che come tale non richiede puntuali citazioni di giurisprudenza, secondo il quale il termine stabilito da una norma di legge senza previsioni espresse sulle conseguenze da ricollegare al suo superamento – come avviene in questo caso- è ordinatorio e non perentorio, ovvero non produce la decadenza dal potere di provvedere. Ciò non significa, si noti, che conseguenze in assoluto non ve ne siano, perché il superamento ingiustificato di un termine può comportare la responsabilità del funzionario al quale la violazione sia ascrivibile, in sede disciplinare, ovvero in sede contabile, ove il ritardo abbia comportato spreco di denaro pubblico.

12.2 In materia, si può richiamare la disciplina affine di cui all'art. 25 comma 7 del d. lgs. 152/2006, che considera "*perentori*" i termini per il procedimento di VIA, ma richiama per le conseguenze agli artt. 2 comma 9 e ss. e 2 *bis* della l. 7 agosto 1990 n.241, e quindi prevede conseguenze relative non alla validità dell'atto, ma alla responsabilità del funzionario.

12.3 Va poi aggiunto che ritenendo perentorio il termine in questione si produrrebbero in ogni caso conseguenze decisamente contrarie al principio di buon andamento dell'amministrazione. Ove si ritenesse infatti che l'amministrazione stessa per il decorso del termine previsto in merito perda il potere di approvare un'opera strategica, senza alcun riguardo per i contenuti del progetto, che potrebbe essere tuttora valido e necessario, si determinerebbe un potenziale grave danno per l'interesse pubblico nonché per la collettività dei cittadini. Per tal ragione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 *quinquies* comma 2 penultimo periodo in esame, che il ricorrente appellante invita a sollevare, va dichiarata manifestamente infondata.

13. Il secondo e il terzo motivo prospettano questioni fra loro analoghe, relative in sintesi alla presunta inadeguatezza delle soluzioni tecniche seguite per progettare l'opera, che

rappresenterebbe comunque un pericolo per l'ambiente; di conseguenza, vanno esaminati congiuntamente, e risultano entrambi infondati.

13.1 Va premesso quanto segue. Per principio giurisprudenziale anche in questo caso del tutto pacifico, che come tale non necessita di puntuali citazioni, le scelte adottate dall'amministrazione nel programmare e progettare opere come quelle per cui è causa sono scelte tecniche espressione di ampia discrezionalità; come tali non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, se non in casi di esito abnorme o manifestamente illogico, esito che secondo logica deve essere dimostrato da chi contesta le scelte stesse. In tali termini, occorre allora osservare che il ricorrente appellante si è limitata ad asserire che l'opera sarebbe inadeguata, in particolare sotto il profilo delle numerose prescrizioni apposte alla VIA e al rischio sismico, ma non ha reso concreta tale affermazione. In altre parole, non ha dato la specifica dimostrazione di quali sarebbero le scelte tecniche manifestamente illogiche compiute nel progettare la centrale in questione.

13.2 Ciò va detto anzitutto per il secondo motivo, concernente come si è detto la VIA con prescrizioni. Il motivo stesso, a rigore, dovrebbe essere dichiarato inammissibile in questa sede, perché si sarebbe dovuto proporre impugnando nei termini il decreto di VIA, ma da questo profilo si può prescindere, semplicemente ricordando che la VIA con prescrizioni è prevista in modo espresso dalla legge, ovvero dal già citato art. 25 del d. lgs. 152/2006, senza che al numero o alla natura delle prescrizioni stesse vi siano limiti.

13.3 Trattando poi del terzo motivo, alla considerazione sopra esposta, sui caratteri del sindacato sul potere discrezionale, se ne aggiunge un'altra. Come correttamente sottolineato dal Giudice di I grado, tutta la normativa di cui al d. lgs. 152/2006 è ispirata al principio di precauzione, e pertanto affermare, come fatto nella sentenza impugnata, e come è incontestato, che le procedure di VIA ed AIA ivi previste sono state seguite in modo corretto, significa anche che il principio stesso è stato presuntivamente rispettato. Ciò posto, non si può a priori escludere che il rispetto di tali procedure non sia sufficiente, e che quindi uno spazio per l'ulteriore applicazione del principio rimanga, ma nel far ciò si devono tenere conto i criteri individuati dalla giurisprudenza, conformi del resto alla comune logica. Infatti, l'applicazione del principio non si può fondare sull'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici: così Corte di Giustizia UE 9 settembre 2003 C-236/01 *Monsanto*, e conformi, fra le molte, Corte UE 5 febbraio 2004 C-24/00 *Commissione vs. Repubblica Francese*, nonché, nella giurisprudenza nazionale, da C.d.S. sez. VI 19 gennaio 2010 n°183. La ricorrente appellante quindi, anche in questo caso, avrebbe dovuto offrire con criteri scientifici la specifica dimostrazione di criticità del progetto lasciate per così dire scoperte dalle procedure espletate. Così non è stato, e quindi il terzo motivo va a sua volta respinto.

14. La particolarità e complessità delle questioni decise è giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n.8055/2019), lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2020 costituita ai sensi dell'art. 84 comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n.18 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Castiglia, Presidente FF

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia

IL SEGRETARIO